

AUTORITÀ PORTUALE
CATANIA

ORDINANZA N. 03 /06

OGGETTO: *Regolamentazione concernente l'utilizzazione dei piazzali portuali per la sosta merci.*

Il Presidente dell'Autorità Portuale, Santo CASTIGLIONE, sottoscritto:

Vista l'ordinanza n° 06/03 del 30 giugno 2003;

Ritenuto necessario rivedere l'operatività delle aree di deposito e sosta delle merci sulle banchine del Porto di Catania, nonché di aggiornare le disposizioni contenute nella predetta Ordinanza, in relazione alle mutate esigenze del traffico;

Visti gli artt.30, 36, 38, 50, 64, 75, 1161, 1164, 1165 e 1174 del vigente Codice della Navigazione e gli artt.38, 39, 59 e 84 del relativo Regolamento di esecuzione (Parte Marittima);

Visto l'art.6, 8 e 13 della legge n.84 del 28.01.1994 e s.m.i.;

ORDINA

Art.1

Definizioni

Ai fini della presente Ordinanza valgono le seguenti definizioni:

1) area di sosta delle merci

nell'ambito portuale di Catania le aree di sosta delle merci sono così definite:

Area A) Le aree portuali situate all'interno del porto idonee alla sosta delle merci varie;

Area B)) Le aree portuali destinate alla sosta di carrelli, autocarri, autoarticolati, rimorchi e trailer in attesa di imbarco o sbarcati dalle navi traghetto;

Le aree suddette sono meglio specificate nell'allegata planimetria, che fa parte integrante della presente Ordinanza

2) tipi di sosta


"merce tradizionale"

In relazione alla loro durata le soste delle merci tradizionali si definiscono:

Sosta breve - sosta operativa delle merci per il tempo strettamente necessario per la esecuzione delle operazioni commerciali della nave;

Sosta media - fino a 15 giorni dal completamento del ciclo nave;

Sosta lunga - da 16 a 30 giorni;



- Speciale* - da 31 a 60 giorni;
Speciale lunga - da 61 fino a 120 giorni;

La sosta lunga, speciale e speciale lunga sono consentite solo nelle apposite aree ed ad una distanza dal ciglio banchina non inferiore a 40 mt.

“merce in contenitori o casse mobili”

Fatte salve le disposizioni di cui al successivo art. 15 sono state individuate apposite aree per la sosta di contenitori (come dall'allegata planimetria) disciplinate tramite concessione demaniale rilasciata a società private.

Pertanto, a meno di condizioni eccezionali o di sicurezza, il deposito e lo stoccaggio di container potrà avvenire solo nelle aree suddette.

“merce in rotabili”

In relazione alla loro durata, le soste delle merci in rotabili si definiscono:

Sosta breve - sosta operativa delle merci per il tempo strettamente necessario per la esecuzione delle operazioni commerciali della nave;

Sosta media - fino a giorni 3;

Sosta lunga - oltre 3 giorni;



3) Durata della sosta:

Merce sbarcata

Dal momento in cui la nave interessata finisce l'operazione di scarica e fino al momento in cui tutta la merce varia in genere nonché carrelli, contenitori, autocarri, autoarticolati, rimorchi e trailer, vengono rimossi dalla banchina.

Merchi da imbarcare

Dal momento dell'effettivo deposito del primo quantitativo di merce varia, nonché carrelli, contenitori, autocarri, autoarticolati, rimorchi, trailer, sulla banchina e fino all'inizio delle operazioni carico sulla nave interessata.

Art.2

Soste consentite nelle varie zone

Area A) è consentita la sosta breve, media, lunga, speciale e speciale lunga, delle merci varie, **con esclusione** delle merci pericolose;

Area B) è consentita la sosta di soli rotabili, oltre la sosta media, **con esclusione** dei rotabili contenenti merci pericolose;

Art.3

Franchigia

Le tipologie di sosta breve e media, sono gratuite, mentre le altre sono a pagamento.

Per la merce tradizionale da imbarcare, la sosta media fissata al punto 2) dell'art.1 è stabilita in un massimo di giorni 7(sette).

Le franchigie fissate non potranno subire deroghe per eventuali ritardi nell'arrivo o nella partenza della nave, ancorché riconducibili a cause di forza maggiore.

Art.4

Canoni e tasse

Per il periodo eccedente la sosta gratuita, l'utente è tenuto a versare presso il servizio tesoreria dell'Autorità Portuale di Catania; previo ritiro, presso l'ufficio amministrativo dell'Ente, della reversale di incasso, il relativo canone base anticipato, stabilito nelle seguenti misure giornaliere per l'occupazione delle aree portuali e per quanto riguarda la sosta lunga:

- | | |
|---|-------------|
| - per ogni automezzo | € 2,50/cad. |
| - per ogni contenitore (solo in casi eccezionali di cui al punto 2 dell'art. 1) | € 0,10/mq. |
| - merci varie | € 0,05/mq. |

Nell'Area A) il canone per la sosta, oltre la speciale lunga, viene stabilito in € 0,15/mq.,

Nel caso di sosta sulle banchine commerciali di merci diverse da quelle sopra indicate (es.:imbarcazioni intente ad eseguire particolari lavori per i quali non è possibile servirsi dei locali cantieri navali) viene applicata la somma di € 0,50/mq. per ogni giorno di sosta senza che i mezzi siano ammessi al beneficio della franchigia per la sosta breve e media.

Le misure dei canoni stabiliti nel presente articolo deve essere maggiorata del 20% per la sosta speciale del 50% nel caso di sosta speciale lunga e del 500% nel caso di sosta superiore a quella speciale lunga.

Art.5

Atti amministrativi

Fatto salvo quanto disposto al successivo comma per la merce in rotabili, l'autorizzazione per il deposito di merci o veicoli etc... nelle aree e per la durata stabilita dai precedenti articoli è rilasciata dall'Autorità Portuale di Catania, a seguito di presentazione di apposita richiesta, in duplice originale, con almeno 24 ore di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni di sistemazione, sottoscritta dal depositante, dal proprietario della merce o del veicolo o da un suo legale rappresentante, come da modulo in allegato "a".

Per quanto concerne la merce in rotabili, in caso di sosta superiore a tre giorni, il proprietario del mezzo, anche per il tramite dell'agenzia marittima o dell'impresa portuale, ha l'obbligo di presentare presso l'Autorità Portuale, un'apposita istanza (*Modulo All''a''*) contenente gli elementi utili all'individuazione del mezzo da depositare nonché inerenti alla durata della sosta e la nave sulla/dalla quale il mezzo stesso sarà imbarcato/sbarcato. In ogni caso l'Agenzia Marittima dovrà



trasmettere all'Autorità Portuale in occasione di ogni approdo la lista contenente i mezzi in imbarco e sbarco con le rispettive targhe.

L'istanza di autorizzazione alla sosta deve contenere:

- generalità complete del depositante, del proprietario della merce o veicolo, del ricevitore o del caricatore nonché nome e nazionalità della nave;
- l'area portuale che si intende occupare, con l'indicazione della superficie in metri quadrati, la qualità e la quantità della merce;
- tipo e durata della sosta;

L'Autorità Portuale, se nel caso, provvederà ad emettere apposita reversale per il pagamento di occupazione di suolo demaniale per deposito merci in porto. Successiva reversale sarà emessa qualora la durata della sosta o la superficie occupata superi quella dichiarata nell'istanza.

In caso di particolari esigenze, e ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti commi, può essere richiesta, tramite istanza, conforme all'apposito allegato, l'autorizzazione a depositare determinate merci in aree riservate ad altre tipologie. Detta autorizzazione verrà posta in calce al predetto modello di istanza all'uopo prodotta nei tempi previsti.

I depositi autorizzati, ancorché in regime di franchigia per un termine massimo di giorni sette, effettuati prima dell'arrivo della nave, non costituiscono titolo per l'assegnazione del posto di ormeggio alla relativa banchina in essa indicata. L'Autorità Portuale, inoltre, per comprovate esigenze di carattere operativo può rilasciare l'autorizzazione al deposito presso un'area diversa da quella indicata dal richiedente.

Art.6

Verifiche ed accertamenti

L'Autorità Portuale potrà effettuare accertamenti circa l'effettiva occupazione in riferimento alla richiesta di sosta merci in banchina.

Qualora dovessero essere riscontrate da parte di funzionari dell'Autorità Portuale discordanze fra gli accertamenti effettuati e i dati contenuti nella richiesta, l'Autorità Portuale procederà d'ufficio alla modifica dell'occupazione ed al rilascio dell'apposita reversale.

In tali casi il soggetto richiedente avrà cinque giorni dalla data della comunicazione dell'avvenuto accertamento per produrre apposita documentazione comprovante eventuali contestazioni. Qualora l'Autorità Portuale dovesse riscontrare una occupazione di merce in banchina per la quale non è stata avanzata alcuna richiesta provvederà alla quantificazione dell'area occupata ed all'emissione della reversale di incasso. In tal caso nessuna contestazione potrà essere avanzata da parte del soggetto interessato e l'importo del Canone applicato sarà quello di cui all'art. 4 con la maggiorazione del 20% per sosta speciale.

Art.7

Durata massima della sosta

Trascorso il periodo di sosta indicato al punto 2 della premessa, l'utente è tenuto a sgomberare l'area occupata entro un termine massimo stabilito dall'Autorità Portuale. In difetto, provvederà l'Autorità stessa con spese a carico dell'utente.



L'avvenuto sgombero delle aree portuali occupate, dovrà essere prontamente comunicato all'Autorità Portuale mediante utilizzo dell'apposito modulo, allegato "b". La mancata comunicazione dell'avvenuto sgombero dell'area portuale occupata attiverà la procedura di quantificazione del deposito merci anche per il periodo successivo in misura analoga alla quantità di merce depositata precedentemente.

Il Presidente dell'Autorità Portuale ha facoltà di fare cessare in qualunque momento l'occupazione delle aree di banchina e delle calate, quando lo ritenga opportuno, a suo insindacabile giudizio, per motivi di sicurezza o per ragioni di servizio marittimo, commerciale, doganale, per lavori o altro. Anche in questi casi gli utenti hanno l'obbligo di lasciare libere le aree occupate nel termine massimo stabilito dall'Autorità Portuale, provvedendo a darne opportuna comunicazione.

Art.8

Sosta dei veicoli in attesa delle operazioni commerciali

E' consentita la sosta all'interno del porto nelle apposite aree designate solo per i veicoli in attesa di imbarco/sbarco da navi. In particolare in caso di imbarco la sosta è consentita entro ventiquattro ore prima del previsto imbarco.

I veicoli pervenuti prima delle ventiquattro ore o non impegnati in operazioni di imbarco/sbarco potranno sostare solo presso l'area ubicata immediatamente a sud, all'esterno del varco "Asse dei Servizi".

E' assolutamente vietato lasciare i veicoli non operosi lungo le banchine e calate portuali.



Art.9

Le norme tecniche per la sosta

Le merci depositate nell'ambito portuale devono essere convenientemente sistemate e rizzate a cura dell'utente, così da evitare ogni spostamento accidentale delle stesse, usando gli accorgimenti necessari per evitare danni alla pavimentazione dei piazzali del porto.

L'Autorità Portuale, quando ritenuto opportuno, può impartire disposizioni particolari per quanto concerne il peso e l'altezza massima dei cumuli di merci da depositare, l'estensione, l'ubicazione ed il limite dell'area interessata alla sosta.

E' fatto comunque obbligo all'utente di:

- a) assicurare il servizio di guardia alle merci, contenitori o veicoli in sosta;
- b) consentire il libero transito di carri ferroviari sui binari situati nell'ambito portuale, lasciando un franco minimo di mt.1,50 ai lati esterni dei binari stessi;
- c) consentire libero movimento dei mezzi sulle strade portuali, lasciando un franco minimo di mt.3 oltre i bordi delle strade medesime;
- d) non lasciare veicoli o merci in sosta a meno di mt.10 dal ciglio banchina o a non meno di mt.8 dai manufatti esistenti in porto (fatte salve eventuali diverse disposizioni);
- e) non lasciare veicoli o merci in sosta in prossimità di tombini, pozzetti delle prese d'acqua, pozzetti della luce, punti di manovra degli scambi ferroviari;
- f) non intralciare in alcun modo il regolare svolgimento delle operazioni portuali.

Qualora richiesto dall'Autorità Portuale, ad ultimazione delle operazioni commerciali inerenti il "ciclo nave", la richiesta di sosta di merce tradizionale in regime di franchigia di giorni quindici, potrà comportare che la stessa venga depositata presso un piazzale appositamente indicato dall'Ente, ubicato in modo da non pregiudicare il reimpiego dell'approdo dal quale lo sbarco è stato effettuato.

Ultimato il deposito, le aree utilizzate dovranno essere rilasciate in pristino stato ed in perfetto stato di pulizia, integre e senza danno alcuno alle strutture ed al piano di calpestio. Ogni eventuale intervento da parte dell'Ente, finalizzato a ricondurre in pristino stato le aree di deposito utilizzate, in violazione delle prescrizioni sopra determinate, sarà effettuato in danno dell'ultima impresa/agenzia marittima/ricevitore o casa di spedizione all'uopo autorizzata alla predetta utilizzazione.

Art.10

Veicoli

A cura degli utenti, tutti i veicoli durante la sosta devono essere saldamente ancorati in modo di evitare ogni spostamento accidentale.

Gli stessi, pertanto oltre ad essere frenati devono essere bloccati con tacchi, cunei ed altri attrezzi atti ad impedire ogni minimo movimento, usando anche gli accorgimenti necessari per prevenire danni alla pavimentazione del piazzale.

Per i mezzi non dotati di motrice è fatto obbligo alla ditta proprietaria, ovvero alla ditta caricatrice o ricevitrice del carico di nominare un custode responsabile che possa garantire l'ottemperanza di quanto sopra ed eventualmente intervenire tempestivamente per qualsiasi necessità.

Art.11

Merci pericolose



In via eccezionale può essere consentita la sosta breve o media di merci pericolose in colli o caricate su autocisterne, rimorchio, cisterna etc...in aree all'uopo designate dall'Autorità Portuale; Per la sosta delle merci pericolose in colli in contenitori e/o rotabili, oltre l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli precedenti devono osservati le seguenti prescrizioni particolari:

- a) tutti i colli siano sistemati su autoveicoli aventi mezzi di propulsione propria o rimorchiabili;
- b) i colli siano etichettati ed imballati, a seconda della classe di pericolo della merce, con l'osservanza delle norme vigenti in materia;
- c) nell'area non siano presenti sorgenti di agnizione, sia osservato il divieto di eseguire lavori che comportino l'uso di fiamma, sia osservato il divieto di fumare;
- d) alle operazioni di deposito e successive movimentazioni dei colli pericolosi, da effettuarsi soltanto in ore diurne, sia sempre presente una sorveglianza di personale tecnico incaricato dall'utente;
- e) siano sempre presenti durante la sosta almeno due guardiani autorizzati a svolgere servizi di vigilanza in porto, i quali tra l'altro impediscano in modo assoluto l'avvicinamento alla merce pericolosa di persone e mezzi estranei;

- f) l'area oggetto di deposito della merce sia transennata e segnalata con nastro bicolore, ed in prossimità della stessa siano sistemati in modo ben visibile i cartelli monitori recanti la seguente dicitura: "MERCE PERICOLOSA", "VIETATO FUMARE", "VIETATO AVVICINARSI";
- g) sia assicurato a spese dell'utente, il servizio di vigilanza dei vigili del fuoco o altro servizio idoneo con mezzi antincendio, nei casi in cui ciò sia ritenuto necessario dall'Autorità Portuale, in relazione al grado di pericolosità delle merci.

Art.12

Sanzioni

Al fine di evitare di incorrere in sanzioni, sia amministrative che di profilo penale, le imprese portuali incaricate dagli aventi titolo ad effettuare le operazioni di deposito in banchina di merce dovranno assicurarsi, prima dell'inizio dello stesso, e qualora non siano esse stesse le richiedenti, che l'istante sia in regolare possesso dell'autorizzazione al deposito.

I contravventori alle disposizioni stabilite dalla presente Ordinanza saranno puniti a norma degli articoli 1161, 1164, 1165 e 1174 del vigente Codice della Navigazione salva l'eventuale applicazione delle sanzioni previste dalle leggi finanziarie e sempre che il fatto non costituisca più grave reato.

I contravventori inoltre saranno ritenuti penalmente e civilmente perseguibili per ogni eventuale danno a persone e/o cose derivanti dalla loro inadempienza.



Art.13

Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore il 01/03/2006 ed in pari data, viene abrogata l'ordinanza n° 06/03 del 30 giugno 2003.

Qualunque precedente disposizione in contrasto con la presente ordinanza viene sospesa per il periodo di validità di quest'ultima.

Art.14

Obbligo di osservanza delle norme

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare le disposizioni di cui alla presente Ordinanza.

Art.15

Disposizioni transitorie

Dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza e sino al 30 Aprile 2006, per quanto concerne il comparto container si stabilisce che le aree destinate alla sosta sono quelle definite "area A" con le seguenti durate:

Sosta breve

- sosta operativa delle merci per il tempo strettamente necessario per la esecuzione delle operazioni commerciali della nave;

Sosta media

- per i contenitori pieni fino a giorni 10;

Sosta media

- per i contenitori vuoti fino a giorni 30.

Trascorso il termine su indicato, salvo i casi eccezionali e eventuali motivazioni di sicurezza, i contenitori potranno sostare solo nelle aree appositamente indicate presso lo Sporgente Centrale.

Catania, 28.02.06



MODULO DI RICHIESTA OCCUPAZIONE SUOLO DEMANIALE MARITTIMO

Alla Autorità Portuale
 Via Dusmet, s.n.
 C/o Capitaneria di Porto
CATANIA

Il/La sottoscritto/a.....nella qualità di rappresentante legale dell'Agenzia
 Marittima / Impresa Portuale / Ditta e/o Società ricevitrice della merce

 con sede invia.....,
 C.F.....Partita IVA.....
 in relazione alle operazioni portuali sulla M/N.....:

CHIEDE

L'autorizzazione ad occupare una area demaniale marittima del porto di Catania retrostante la
 banchina.....(barrare le caselle interessate):

- Area A
 Area B

per il posizionamento della seguente tipologia di merce:

- Containers: n°...../20' pieni; n°...../20' vuoti; n°...../40' pieni; n°...../40' vuoti;
 Trailers: n°....., di cui all'allegata lista;
 Merce tradizionale: rinfusa/colli n°....., pari a mq.....;

in attesa di: imbarco sulla M/N.....prevista in partenza il...../...../.....
 sbarco dalla M/N.....prevista in arrivo il...../...../.....

per il periodo di gg.....a fata data dal.....

Data.....

Il richiedente

.....

MODULO DI AVVENUTO SGOMBERO SUOLO DEMANIALE MARITTIMO

Alla Autorità Portuale
Via Dusmet, s.n.
C/o Capitaneria di Porto
CATANIA

Il/La sottoscritto/a.....nella qualità di rappresentante legale dell’Agenzia
Marittima / Impresa Portuale / Ditta e/o Società ricevitrice della merce
.....
con sede invia.....,
C.F.....Partita IVA.....
in relazione all’autorizzazione n.....del.....rilasciata da Codesta Autorità Portuale, al fine di
occupare una area demaniale marittima;

COMUNICA



Di aver provveduto in data/...../....., allo sgombero totale del materiale depositato.
Comunica, altresì, di aver ripristinato lo stato di pulizia della banchina.

Data.....

Il richiedente

.....

PORTO DI CATANIA

Piano di individuazione delle aree di sosta

Ordinanza n. 03/06

Legenda

- Area in concessione privata
- ▨ Area A) = area per merci varie
- ▩ Area B) = area per notabili
- ▲ Ingresso all'area portuale

